



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE

Il giorno 19 giugno 2019, innanzi al Giudice delegato dott.ssa Maria Cusenza,
viene chiamata la causa R.G. n. 2434 dell'anno 20186 promossa da

LO FRANCO FRANCESCO E RUSSO ROSARIA

CONTRO

INPS

* * *

Il presente verbale viene aperto alle ore 9,30.

Si dà atto che sono presenti l'avv. Vincenzo Terrano in sostituzione
dell'avv. Ettore Volpe per i ricorrenti e l'avv. Adriana Maria Oddo in
sostituzione dell'avv. Raia per l'INPS. Entrambi I procuratori insistono
nelle rispettive note conclusive e chiedono che la causa venga decisa

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio per deliberare.



IL GIUDICE

Alle ore 16,53 riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza della delle parti in causa.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza, all'udienza del 19 giugno 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2434/2016 R.G. in materia di lavoro promossa

DA

LO FRANCO FRANCESCO (Cod. Fisc. LFR FNC43D25I291W) e
RUSSO ROSARIA (Cod. Fisc. RSSRSR56B56L112K), elettivamente domiciliati in Palermo, Via E. Notarbartolo n. 2/G, presso lo studio degli Avv.ti Daniele Tinè e Ettore Volpe, che li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale



dell'INPS, con l'Avv. Gianfranco Raia che lo rappresenta e difende per procura in Notar Paolo Castellini di Roma in data 21 luglio 2015

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: v. ricorso introduttivo e verbale di udienza del 19.06.2019

Per parte resistente: v. memoria di costituzione e verbale di udienza del 19.06.2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.07.2016 le parti ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento dei contributi previdenziali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 in ragione dei versamenti effettuati per gli stesi anni e la conseguente condanna dell'INPS all'accredito dei suddetti contributi previdenziali nella misura accertata in giudizio.

Allegava, in merito, che i ricorrenti avevano rivestito rispettivamente la qualità di socio amministratore, direttore tecnico e lavorante e di socio lavoratore della "Elettro Sud. S.n.c.", costituita in data 20.10.1986, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in data 19.02.1996 e in data 19.05.2000 con la qualifica di Impresa Artigiana, dichiarata fallita in data 31.01.2008.

Lamentavano i ricorrenti che dall'esame di un estratto conto previdenziale non risultavano accreditati i contributi previdenziali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 nonostante l'attività lavorativa prestata.



I medesimi ricorrenti rilevavano, inoltre, che in data 13.07.2001 avevano ricevuto dall'INPS di Palermo un rimborso pari a £. 15.746.280 ciascuno per la contribuzione dagli stessi versata relativa a predetto periodo. Successivamente, in considerazione del fatto che per gli anni lavorati nel 1995, 1996 e 1997 avevano versato i contributi, in data 22.01.2014 inviavano per il tramite di un Patronato una lettera di diffida all'INPS per ottenere l'accertamento ed il riaccredito dei contributi mancanti.

In ultimo, con note autorizzate del 30.04.2018, oltre ad insistere nelle domande spiegate, i ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno in via generica subito per la illegittima restituzione dei contributi e per il mancato riconoscimento della contribuzione per le annualità richieste.

L'INPS, costituendosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.

In particolare, preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi della Legge N. 335/1995 per i periodi richiesti in ricorso.

Nel merito osservava che dalla relazione amministrativa versata in atti si evidenziava che *“Da accertamenti effettuati presso la Camera di Commercio il sign. Lo Franco Francesco, socio della Elettro sud snc insieme con la sign. Russo Rosaria sono stati iscritti nella gestione artigiani con decorrenza 29/10/1986 e cancellati dall'01/01/1995. I pagamenti versati, relativi ai periodi contributivi successivi alla data di cancellazione, ossia il 95,96 e 97, non essendoci alla data del 20/01/2000 alcuna situazione debitoria in capo al sign. Lo Franco Francesco e sig. Russo Rosaria, sono stati rimborsati e da lui incassati così come dichiarato dai medesimi. In data successiva*



22/02/2001 i soci sono stati reinscritti con decorrenza 01/09/1996, per-tanto il recupero dei periodi contributivi avviene con l'emissione 200101. Nulla può essere riaccreditato perché gli importi sono stati incassati dagli stessi inte-ressati. Si allega la visura camerale.”

L'INPS, inoltre, precisava che la società dei ricorrenti, iscritta con decorrenza 29.10.1986 nell'albo delle imprese artigiane, era stata cancellata per superamento dei limiti dimensionali con decorrenza 31.12.1994. In data 20.01.2000, con decorrenza 01.01.1995, l'INPS cancellava l'impresa dalla gestione previdenziale artigiani e, non essendo dovuti i contributi successivi alla data di cancellazione (dal 01.02.1995 al 31.12.1997), rimborsava le relative somme. Successivamente, in data 22.02.2001 L'INPS, con decorrenza 01.09.1996, iscriveva nuovamente i ricorrenti alla gestione artigiani richiedendo il pagamento dei contributi che non sono mai stati versati.

All'udienza del 19.06.2019 il giudice poneva la causa in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Infatti, può trovare accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione eccepita dall'INPS.

I ricorrenti, per loro stessa ammissione, hanno ricevuto in data 13.07.2001 dall'INPS di Palermo un rimborso pari a £. 15.746.280 ciascuno, relativo alla contribuzione dagli stessi versata relativa al periodo contributivo in questione. Solo in data 22.01.2014, dopo ben tredici anni, inviavano per il tramite di un Patronato una lettera di diffida all'INPS per ottenere l'accertamento ed il riaccredito dei contributi mancanti.



Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95 che stabilisce che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.

Nel caso in esame la decorrenza è a far tempo dalla data di rimborso dei contributi effettuata dall'INPS. E ciò anche in applicazione dell'art. 2935 cod. civ. che recita *"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*.

Ed invero, era onere dei ricorrenti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva al rimborso in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i contributi per gli anni 1995, 1996 e 1997 in questione devono ritenersi prescritti.

Nello specifico, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dai ricorrenti, si evince come nessun atto interruttivo è intervenuto successivamente alla data del rimborso ricevuto dall'INPS.

Va dunque dichiarata la prescrizione dei contributi previdenziali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 ed il ricorso deve essere rigettato.

Parimenti, va rigettata la domanda spiegata da parte ricorrente di condanna dell'INPS al risarcimento del danno in via generica subito per la illegittima restituzione dei contributi e per il mancato riconoscimento della contribuzione per le annualità richieste, perché tardiva in quanto formulata solo con le note autorizzate del 30.04.2018 e pertanto oltre il termine di cui all'art.414 c.p.c.-.



Vista, in atti, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, le spese di lite vanno compensate

PQM

Definitivamente pronunciando,

- Dichiarare la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti relativi agli anni 1995, 1996 e 1997.
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Termini Imerese il 19 giugno 2019.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

